



Senago (MI), 18/04/2017

**Spett.le**                    **Signor Sindaco del Comune di Senago**  
**Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica**  
**Lavori Pubblici e Viabilità**  
***postacertificata@comune.senago.legalmail.it***

**Dott. Norberto ZAMMARANO**  
**Responsabile della Trasparenza**  
**Segretario Generale del Comune di Senago**

**Sig. Marco Ivano CAMPAGNER**  
**Assessore Servizi Cimiteriali**

**Dott.ssa Ilenia ESPOSITO**  
**Assessore alle Politiche per la**  
**Legalità e Trasparenza**

**E, p.c.:**                    **A tutti i CONSIGLIERI COMUNALI**  
**del Comune di Senago**

**Arch. Monica BRAMBILLA**  
**Responsabile della Centrale**  
**Unica di Committenza**  
**Piazza De Gasperi, 1**  
**20024 Garbagnate Milanese (MI)**  
***comune@garbagnate-milanese.legalmail.it***

**Autorità Regionale ANTICORRUZIONE ARAC**  
***segreteria.arac@regione.lombardia.it***

**c/o**                         **All'Autorità Nazionale Anticorruzione**  
**Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10**  
**00187 Roma**  
***protocollo@pec.anticorruzione.it***

**OGGETTO: PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO CIMITERIALE.**  
**Richiesta di Ritiro Delibera di Giunta n. 100 del 28/06/2016 – Risposta e precisazioni alla Vs. nota prot. 10057 del 13.04.2017.**

**Premesso che:**

**con la Ns. nota del 23/03/2017 e Vs. prot. 7568, abbiamo chiesto il ritiro della delibera n° 100 del 28/06/2016, il 13/04/2017 il Segretario Generale dott. Zammarano con nota prot. 10057 (allegata) prova a**

rispondere alle questioni poste dal MoVimento5Stelle Senago in merito alla legittimità della Delibera n° 100 del 28/06/2016;

si osserva che:

in merito alla comunicazione del 13.04.2017, prot. 10057 (da qui in seguito *comunicazione*), del comune di Senago, quanto preliminarmente sottolineato non confuta in alcun modo quanto enucleato nei tre punti di cui alla nota Vostro prot. N. 7568 del 23.03.2017 (da qui in seguito *nota*).

Sebbene nella comunicazione si disquisisce sulle peculiarità e sui margini di applicazione dell'art. 38, comma 1 lett. i), il Disquisitore non tiene in considerazione ciò che è riportato al punto 1) della summenzionata nota ovvero che la ditta **non** ha affatto presentato la dichiarazione del possesso dei **requisiti generali** previsti nella totalità del comma 1 e non solo nella parzialità della lett. i), che si ribadisce elemento essenziale ai fini dell'accettazione della proposta, ergo la S.A. non ha potuto provvedere ai normali controlli di routine previsti dal Legislatore; allo stesso modo appare fuorviante "l'interpretazione" che il Comune di Senago abbia dato circa gli aspetti sull'applicazione dell'art. 38, comma 1 lett. i), peraltro dichiarazione mancante.

Nella fattispecie, la S.A. si sofferma solo ed esclusivamente sulla parte di cui al comma 1 lett. i) dove la declaratoria cita "hanno commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali"; di ciò avevamo già ampiamente dato segnalazione al punto 2) della nota nella quale si fa menzione della richiesta di fallimento depositata presso la cancelleria della sezione fallimentare di un tribunale da parte di un ente previdenziale per il mancato versamento dei contributi che, come per definizione, è da considerarsi *de facto* un superamento dell'accertamento definitivo che si aggiunge alla mancata richiesta del D.U.R.C. ovvero al mancato **accertamento definitivo** da parte della S.A.; **nulla si percepisce** invece su tutti gli altri punti per i quali la ditta ha omesso dichiarazione e che per dovere di correttezza elenchiamo:

#### Art. 38. Requisiti di ordine generale

*Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:*

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;*
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;*
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;*

- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui si fa presente all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m- bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto riguarda l'art. 80, comma 4 del nuovo Codice degli Appalti (peraltro articolo non vigente al momento della proposta di PF), la S.A. dà un'ulteriore interpretazione fuorviante circa l'applicazione del predetto comma. Tenuto conto che, come giustamente riportato nella comunicazione pervenuta, "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione da una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali...", quanto il legislatore aggiunge nella declaratoria "Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi (la richiesta di fallimento è un atto amministrativo) non più soggetti ad impugnazione", è da considerarsi un'ulteriore condizione di divieto/esclusione che non sostituisce quanto previsto al primo periodo dello stesso comma, ma ne diventa parte integrante e complementare.

Oltremodo, non si confuta quanto riportato al punto 3) della nota circa l'asseveramento bancario di cui all'art. 153, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.

Per quanto ulteriormente sottolineato nel suo "aspetto ancor più rilevante" circa il ritiro della delibera di giunta comunale n. 100/2016, l'interesse perseguito dal Movimento 5 Stelle di Senago, come ben noto all'attuale

Amministrazione Comunale, è rivolto al solo interesse della tutela del Pubblico perché è obbligo di ogni cittadino, senaghese e non, vigilare e segnalare eventuali disfunzioni che, qualora commessi anche in totale buona fede, possano inficiare il buon andamento dell'Attività Amministrativa; a tal luogo preme segnalare proprio a tutela dei Contribuenti che, per quanto vero che la ditta BG EDILE SERVIZI S.r.l. non abbia preso partecipazione alla successiva gara di PF, **altrettanto vero è che codesta Amministrazione ancora non abbia provveduto all'incameramento della polizza fideiussoria prestata a garanzia della proposta di PF, così come previsto dal previgente art. 153, comma 17, del D. Lgs. 163/2006.**

Per quanto sopra esposto, si ribadisce la richiesta di annullamento della delibera di giunta n. 100 del 28/06/2016 e della successiva 104/2016 e si diffida codesta Amministrazione dal proseguimento delle operazioni di aggiudicazione.

Cordiali Saluti.

*Riccardo Tagni*  
per il **MoVimento** 5 Stelle Senago